**CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN CASO DI ECCEDENZA**

 **(delibera n. 8 del Consiglio di Circolo del 19 dicembre 2024)**

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella scuola, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dall’Ente locale competente.

**Di seguito i criteri generali d’iscrizione e i criteri di precedenza in caso di richieste in eccedenza**

**Criteri generali di iscrizione:**

a. Numero di posti disponibili in base all’organico e alla capienza delle aule.

b. Situazione di fragilità.

c. Residenza nel Comune in cui ha sede la scuola.

**Criteri di precedenza nell’ammissione:**

d. Disponibilità certificata o grave disagio accertato dai servizi socio/sanitari.

 e. Provenienza dai plessi di scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo.

f. Residenza o domicilio nel Comune ove è situata la scuola con fratelli/sorelle frequentanti la stessa

 scuola.

 g. Residenza o domicilio, o situazione lavorativa nel Comune ove è situata la scuola.

 h. Disponibilità della famiglia ad accettare un plesso dell’Istituto diverso da quello richiesto (da

 indicare nella domanda).

i. Residenza o domicilio fuori dal territorio della scuola.

**Relativamente alla scuola dell’Infanzia si aggiungono due ulteriori criteri**

* Priorità agli alunni obbligati alla frequenza rispetto agli anticipatari. Questo criterio vale anche in caso di ritardo di iscrizione da parte dell’obbligato.
* Giusto equilibrio, nell’inserimento di alunni stranieri laddove ci sono più plessi nello stesso

quartiere.